



Regione Lombardia



Piano Sociale di Zona

D.G.R. XI/2065 del 31.07.2019
INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL
MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANNO 2019

MISURA 2

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA, CHE NON
ABBIANO UNO SFRATTO IN CORSO, IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO O IN
ALLOGGI IN GODIMENTO O IN ALLOGGI DEFINITI SERVIZI ABITATIVI SOCIALI, AI
SENSI DELLA L.R. 16/2016, art.1 c.6

1. FINALITA'

I Comuni del Magentino, in coerenza con gli obiettivi previsti nel Piano sociale di Zona e in esecuzione delle decisioni assunte dal Tavolo Politico del 17 settembre 2019, intendono fronteggiare l'emergenza abitativa attuando iniziative a sostegno delle famiglie residenti.

In particolare, fra le diverse misure previste dalla DGR n. XI/2065 del 31 Luglio 2019, con il presente avviso l'Ambito territoriale del Magentino ha ritenuto di attuare gli interventi di cui alla:

MISURA 2 - finalizzata a sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.

2. ATTIVITA' PREVISTE

La Misura prevede l'erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la richiesta per l'erogazione del contributo i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenza da almeno 5 anni (anche non continuativi) in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
- b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- c. non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- d. ISEE max fino a € 15.000,00;
- e. morosità incolpevole in fase iniziale (fino al limite massimo di 6 mensilità). Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali.

I destinatari delle misure possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, la somma del contributo del presente provvedimento e della quota

prevista per la locazione dall'RdC non deve però superare l'importo massimo del canone annuo previsto dal contratto di locazione.

4. RISORSE STANZIATE, ENTITA' DEL CONTRIBUTO E DECADENZA DAL BENEFICIO

L'Ambito del Magentino mette a disposizione per il finanziamento della MISURA 2 complessivamente € 25.983.

Il contributo massimo erogabile a alloggio/contratto è di:

- € 1.500,00 per sostenere il pagamento di massimo n. 6 canoni mensili.
- fino a € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare a canone più basso.

5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo potranno essere presentate ai Servizi Sociali del Comune di residenza a decorrere dal giorno **16 dicembre 2019** e fino a esaurimento dei fondi disponibili utilizzando l'apposita modulistica completa di tutti gli allegati.

Le domande raccolte dovranno essere trasmesse dai Comuni all'Ufficio di Piano esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net indicando in oggetto: Istanza Misura 2. Farà fede la data di protocollo dell'Ufficio di Piano.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia documento di identità del dichiarante;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- copia del contratto di locazione registrato;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – (Modello B);
- accordo per il riconoscimento del contributo (Modello D).

Non saranno ammesse le domande:

- dalle quali si rileva la mancanza di uno dei requisiti previsti;
- redatte in maniera incompleta;
- non debitamente firmate;
- prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta.

6. ATTIVITA' ISTRUTTORIA E RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Le condizioni di morosità e di incolpevolezza dovranno essere accertate con istruttoria redatta in forma scritta da parte del Servizio Sociale del Comune.

L'esito dell'istruttoria da cui emergono le condizioni di morosità e di incolpevolezza dovrà essere sottoscritto anche dal proprietario e dall'inquilino coinvolto.

In particolare, al fine di poter evitare situazioni anomale, è necessario che l'istruttoria del Servizio Sociale del Comune verifichi che vi sia una situazione accertata di morosità con un mancato versamento del canone di locazione per un periodo non superiori a sei mensilità e constati con documenti specifici lo stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo e che rientri nella logica dell'incolpevolezza.

Il Comune trasmette all'Ufficio di Piano, tramite PEC, la domanda e la documentazione a corredo, utile per verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti e per il riconoscimento del contributo previsto.

Il contributo sarà erogato dall'Ufficio di Piano a scapito dei canoni di locazione non evasi a fronte di un impegno a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni se in scadenza, fino ad un massimo di € 1.500,00 ad alloggio per sostenere il pagamento di massimo n. 6 canoni mensili o fino ad un massimo di € 2.500, nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare a canone più basso

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un Accordo con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare la eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo.

L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e Assistente Sociale del Comune.

I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell'accordo allegato al presente avviso da parte di tutti gli interessati.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta, Ente capofila del Piano di zona dell'Ambito del Magentino potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:

Telefono: 02.9735266 – Indirizzo PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

8. CONTROLLI

Il Piano di Zona e i Comuni del Magentino svolgono i controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario.

Qualora a seguito dei controlli, anche attraverso la Guardia di Finanza, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Piano di Zona procede alla revoca del beneficio e procede ai sensi dell'art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000, dandone comunicazione a Regione Lombardia.

9. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale del Comune di residenza.

Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sul sito www.pdzmagentino.it e sul sito dei comuni afferenti al Piano di Zona del magentino.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni